



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER I PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO (PRA)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'accesso al Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo.
2. Il PRA ha l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo, riconosciuta dall'art. 1 dello Statuto come compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario e di incentivare la collaborazione scientifica interdisciplinare nell'ambito degli obiettivi di programmazione generale della ricerca predisposti dalla Commissione Scientifica di Ateneo sulla base dei programmi di ricerca di rilevanza nazionale e comunitaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, sulla base della proposta formulata dalla Commissione Scientifica di Ateneo, ripartisce fra ciascun Dipartimento le risorse stanziare in bilancio per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo (di seguito, convenzionalmente, il Fondo PRA). I criteri di distribuzione tengono conto: 1) della numerosità dei Dipartimenti; 2) dei risultati disponibili dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) ricalcolati in base all'attuale assetto dei Dipartimenti; 3) del diverso valore del Costo della Ricerca delle Aree CUN presenti nei Dipartimenti come indicato da fonti ministeriali.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L'ACCESSO AL FONDO

1. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento sul PRA, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio alla data di presentazione del bando presso l'Università di Foggia.
2. Sono ammissibili i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricerca aventi una composizione conforme a quanto previsto dai commi successivi. E' finanziabile un solo progetto per Settore Scientifico Disciplinare per Dipartimento. Il Settore Scientifico Disciplinare del progetto è identificato con quello del responsabile scientifico.
3. Preventivamente alla presentazione della richiesta di finanziamento, i responsabili scientifici dovranno trasmettere al Direttore di Dipartimento di afferenza i progetti di ricerca; il Direttore, nel caso lo ritenga opportuno, potrà investire la Commissione Ricerca del Dipartimento per l'acquisizione di un eventuale parere.
4. Ciascun gruppo di ricerca deve avere un responsabile scientifico in possesso dei seguenti requisiti di produttività, determinati in relazione a quelli stabiliti dal MIUR per la partecipazione alle procedure concorsuali vigenti al momento dell'emanazione del bando (Abilitazione Scientifica Nazionale) del personale docente dell'Università: per i professori di I fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per commissario; per i professori di II fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia; per i ricercatori, il 75% dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia. Il bando indicherà le modalità di determinazione della suddetta soglia riferita ai ricercatori in base alla disciplina per le procedure di abilitazione scientifica nazionale vigente alla data di emanazione dello stesso bando.
5. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell'Università di Foggia.

6. Hanno titolo ad accedere al PRA in qualità di responsabili scientifici e di componenti del gruppo di ricerca solo i docenti che abbiano partecipato, sussistendone i presupposti, alla procedura della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e abbiano aggiornato le proprie pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) e per i quali le stesse pubblicazioni siano state "validate" dal Dipartimento nella persona del Direttore o di suo delegato. La validazione va effettuata, in linea generale, sui prodotti "editi", con gli opportuni distinguo relativamente alla tipologia di prodotto (p. es., nel caso dei brevetti, occorre far riferimento alla concessione dello stesso, ecc.). A tal fine, devono essere considerati, per la validazione, i soli prodotti e le relative caratteristiche previste dall'ultimo bando VQR.

7. Possono essere aggregati al gruppo di ricerca:

- i professori ed i ricercatori di altre Università italiane e straniere;
- i professori a contratto di cui all'articolo 23, L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- gli specializzandi di Foggia;
- il personale tecnico-amministrativo, ovvero i tecnici dei laboratori, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Foggia;
- i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero i titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, senza oneri finanziari per l'Università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Il personale aggregato può essere inserito nei campi dedicati ai componenti del gruppo di ricerca avendo cura di specificare che si tratti di personale aggregato. La presenza e i titoli del personale aggregato al gruppo di ricerca non contribuiscono alla valutazione della proposta progettuale.

8. L'inserimento nei gruppi di ricerca di componenti appartenenti ad una delle categorie indicate nei commi 5 e 7 avviene con le seguenti modalità:

- per i dottorandi, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato;
- per gli specializzandi, previa autorizzazione del Direttore della Scuola;
- per i titolari di assegni e di contratti di ricerca e per gli altri borsisti dell'Università e di altri Enti, previa autorizzazione del Direttore della struttura frequentata;
- per i titolari dei contratti a tempo determinato con altri Enti pubblici, previo nulla osta dell'Ente e accertamento della copertura assicurativa.

9. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di ricerca nell'anno di riferimento.

10. Sono esclusi dalla partecipazione, sia come responsabili che come componenti, i responsabili di progetti di ricerca finanziati nel bando precedente e per la durata del progetto stesso.

11. Ai responsabili di progetti già finanziati è preclusa la partecipazione ai due bandi successivi in caso di mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione, di cui all'art. 8, comma 1 o di esito negativo della valutazione *ex post* di cui all'art. 8, comma 2, ovvero in caso di mancata utilizzazione del finanziamento nei termini temporali fissati all'art. 5 comma 3.

12. Il responsabile scientifico assume la titolarità del Fondo e cura la realizzazione dell'intero progetto. In nessun caso è possibile erogare compensi a favore dei componenti dei gruppi di ricerca appartenenti ad una delle categorie indicate nei commi 5 e 7.

13. Ciascun progetto si considera attribuito al Dipartimento cui afferisce il responsabile del progetto.

14. Nel caso di progetto presentato da soggetti afferenti a più Dipartimenti, l'appartenenza dipartimentale del responsabile scientifico individua la risorsa dipartimentale PRA su cui graverà lo stesso.

15. Non possono essere responsabili scientifici o componenti dei gruppi di ricerca, il Rettore, il suo delegato nella Commissione Scientifica di Ateneo, il Prorettore vicario, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Senato Accademico e i membri della Commissione Scientifica di Ateneo.

16. Qualora durante il periodo di durata della ricerca il responsabile scientifico cessi dal prestare servizio presso l'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente delibera in merito alla nuova titolarità del progetto all'interno dello stesso Dipartimento. Il Senato Accademico ratifica tale sostituzione. Il nuovo responsabile deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo ed impegnarsi formalmente a proseguire la medesima ricerca del titolare uscente.

ART. 3 CLASSI DIMENSIONALI DI FINANZIAMENTO

1. I progetti di ricerca sono così suddivisi nelle seguenti classi dimensionali:

- classe A: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 3.000 euro ma inferiore a 6.000 euro;
- classe B: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 6.000 euro ma inferiore a 20.000 euro.

2. Il 75% dei finanziamenti è riservato ai progetti presentati dai ricercatori in qualità di responsabili scientifici; la restante percentuale è riservata ai progetti presentati dai docenti di ruolo in qualità di responsabili scientifici. In caso di non completa assegnazione delle suddette percentuali di finanziamento, la Commissione per finanziare il maggior numero di progetti potrà utilizzare le somme residue variando le percentuali dei finanziamenti riservati all'interno dello stesso Dipartimento.

3. Per ciascun anno finanziario gli Organi Accademici competenti possono deliberare, contestualmente all'approvazione del bando, di innalzare la riserva di cui al precedente comma 2.

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA

1. La composizione numerica del gruppo di ricerca deve essere commisurata alla classe dimensionale del progetto, come di seguito specificato:

- Progetti di classe A: gruppo di ricerca costituito da 3 a 5 componenti (compreso il responsabile scientifico);
- Progetti di classe B: gruppo di ricerca costituito da almeno 5 componenti (compreso il responsabile scientifico).

ART. 5 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

1. I progetti ammessi a finanziamento saranno resi noti con Decreto di approvazione atti del Rettore dell'Università di Foggia.

2. L'esclusione dalla procedura è disposta con Decreto del Rettore motivato ed è notificata al responsabile scientifico del progetto.

3. I progetti di ricerca hanno durata annuale con decorrenza dalla data di assegnazione del finanziamento. E' possibile avanzare richiesta motivata di proroga dei termini di scadenza del progetto una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.

4. La procedura di assegnazione del PRA si svolge previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando deve essere pubblicato entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di ripartizione del PRA.

5. Il bando deve indicare:

- a) la ripartizione del fondo assegnato a ciascun Dipartimento;
- b) i requisiti di partecipazione, di cui all'art. 2;
- c) i termini e le modalità di presentazione della domanda. Il termine di presentazione non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione a cui attenersi ai sensi del successivo art. 6.

6. Solo per i progetti di classe B i responsabili scientifici del progetto devono indicare 5 valutatori per consentire alla Commissione Scientifica di Ateneo di sottoporre il progetto. I valutatori devono essere professori di ruolo di Università o dipendenti di Enti di ricerca italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, ovvero appartenenti alla stessa area scientifica di cui abbia presentato la domanda per l'ottenimento del finanziamento, e preferenzialmente iscritti all'Albo

Reprise. Sono esclusi i docenti afferenti all'Università di Foggia e coloro che versano in una condizione di conflitto d' interesse.

ART. 6 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

1. La Commissione Scientifica di Ateneo valuta i progetti di ricerca di classe A presentati tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 1 "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo".

2. La Commissione Scientifica di Ateneo può stabilire una soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti sono considerati non finanziabili. La soglia minima di punteggio sarà resa nota con l'emanazione del bando che disciplinerà le modalità di accesso al Fondo PRA.

3. Si classificano ex aequo i progetti il cui punteggio si discosta di non più del 5% rispetto al progetto con punteggio più alto nelle graduatorie dipartimentali. Al fine di favorire il finanziamento di tutti i progetti classificati ex aequo senza penalizzare il progetto che, fra essi, ha ricevuto comunque il punteggio più alto, la Commissione Scientifica di Ateneo, finanziato il progetto che, fra quelli classificati ex aequo, ha ricevuto il punteggio più alto, potrà ammettere al finanziamento gli altri progetti classificati ex aequo con una riduzione del contributo richiesto superiore al 20% nel rispetto alla classe dimensionale anche in deroga al successivo comma 5.

4. Solo per i progetti di classe B la Commissione Scientifica di Ateneo nomina due valutatori esterni in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 6. Dei due, uno è selezionato fra i nominativi proposti dal Principal Investigator.

5. La Commissione Scientifica di Ateneo, al fine di garantire il finanziamento del maggior numero di progetti presentati, può finanziare i progetti rimodulando la proposta finanziaria e variando le classi dimensionali. In nessun caso può essere effettuata una rimodulazione che incida sul finanziamento richiesto in misura superiore al 20%.

6. Nel caso in cui tra i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo non vi siano le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti di classe A, la Commissione potrà avvalersi di esperti dell'area esterni all'Ateneo purché in possesso dei requisiti, di cui all'art. 2, comma 4 e dell'art. 5, comma 6.

ART. 7 FONDI RESIDUI

1. In caso di sussistenza di residui, le somme non utilizzate tornano nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale che potrà eventualmente previa valutazione, ad incremento del PRA stanziato per l'anno successivo.

2. I finanziamenti assegnati e non spesi alla data di scadenza del progetto vengono trasferiti dal Dipartimento all'Amministrazione Centrale e, previa valutazione della loro effettiva disponibilità, possono concorrere ad incrementare il PRA relativo all'anno successivo.

ART. 8 ADEMPIMENTI FINALI

1. Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti, i responsabili devono consegnare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni, nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.

2. Nei 6 mesi successivi alla conclusione dei progetti finanziati, la Commissione Scientifica, eventualmente integrata da esperti, prenderà atto dei risultati di ogni progetto scientifico.

ART. 9 COFINANZIAMENTO

1. Il PRA può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa in vigore, come cofinanziamento a progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, purché ci sia affinità tra gli obiettivi da realizzare.

ART. 10 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal seguente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

	Sufficiente	Discreto	Buono	Ottimo	Eccellente
1. Chiarezza e realizzabilità degli obiettivi	1	2	3	4	5
2. Organizzazione delle voci di spesa	1	2	3	4	5
3. Coerenza del budget rispetto agli obiettivi indicati e rispetto alla composizione del gruppo di ricerca	1	2	3	4	5
4. Innovatività e originalità del progetto e impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio economico rispetto allo stato dell'arte	1	2	3	4	5
5. Impianto metodologico: principi e criteri adottati	1	2	3	4	5
6. Adeguatezza degli strumenti per garantire il conseguimento degli obiettivi individuati	1	2	3	4	5
7. Coerenza ed organicità del metodo scelto rispetto agli obiettivi	1	2	3	4	5
8. Multidisciplinarietà del progetto	1	2	3	4	5
9. Qualificazione del gruppo di ricerca	1	2	3	4	5